



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

DEC/DSA/2007/00107

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 20 settembre 2005 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il "Progetto di Adeguamento tecnico-funzionale del Porto Peschereccio di Manfredonia -1° lotto da realizzarsi in Comune di Manfredonia (FG), presentata dal Comune di Manfredonia con sede in piazza del Popolo 8, 71043 Manfredonia (FG), acquisita in data 13 febbraio 2004 con protocollo n. 3507, pubblicata sui quotidiani "Corriere del Mezzogiorno" e "Italia Oggi" in data 6 febbraio 2004;

VISTA la nota n. 4792 della Regione Puglia del 12 aprile 2005, pervenuta il 28 aprile 2005 con cui si esprime un parere favorevole;

CONSIDERATO che in data odierna non è pervenuto nessun provvedimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il parere n. 837 formulato, in data 2 novembre 2006, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dal Comune di Manfredonia;

VALUTATO sulla base del predetto parere della Commissione V.I.A. del progetto e dei contenuti dello studio di impatto ambientale che:

- gli elaborati progettuali sottoposti a procedura di VIA riguardano la realizzazione delle opere relative al “I° Lotto Funzionale” di un progetto generale di adeguamento tecnico e funzionale del Porto di Manfredonia che prevede:
 - la realizzazione di 5 moli a giorno lungo il molo di levante;
 - molo diga lunga 170 m a protezione dei punti di ormeggio per i pescherecci;
 - allargamento di 15 metri del molo di levante per una lunghezza di ca. 160 m;
 - impianti e servizi generali;
- lo strumento pianificatorio portuale attualmente vigente è riferito ad una proposta di PRP elaborata nel 1990 dal Genio Civile OO.MM. su iniziativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia che terminò il suo iter con il parere favorevole della Regione Puglia espresso con nota n. 6936/1 del 25.06.1998, dopo l’assenso dei vari Enti interessati fra i quali il Comune di Manfredonia che con delibera del Commissario Straordinario aveva approvato detto Piano portuale recependo lo stesso nello strumento urbanistico comunale;
- la classificazione del porto di Manfredonia risulta di seconda categoria 1^a classe in base al R.D. n. 3095/1885 (porti commerciali di interesse generale dello Stato);
- dopo l’entrata in vigore della L.n. 84/94 è stato redatto un nuovo PRP adottato solo dall’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto), al fine di dare un nuovo e più razionale assetto al Porto di Manfredonia;
- in merito a detto PRP il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rilevava le seguenti difformità sostanziali fra la proposta di PRP ed il PRG del Comune di Manfredonia regolarmente approvato con D.R. n 8 del 22.01.1998:
 - la diversa morfologia della colmata alla radice del molo di levante interessato dal porto peschereccio;
 - la presenza nel PRG di un secondo bacino portuale diportistico a ridosso del Molo di Ponente assente, invece, nella proposta di PRP;
 - l’estensione della colmata alla radice del molo di ponente con funzione di banchina per il molo passeggeri che non risulta prevista nel PRG;
 - la non chiara delimitazione della zona demaniale – marittima essenziale ai fini della perimetrazione dell’ambito portuale; sono presenti zone “grigie” indicate come aree di concessione a privati che non risultano contrassegnate da nessuna destinazione d’uso, benchè all’interno di zona demaniale;
 - manca ogni interrelazione con altre strutture portuali e non vengono opportunamente analizzate le possibili interconnessioni strutturali e viarie con il Porto industriale di Manfredonia e le prospettive di riqualificazione di quest’ultimo;
 - l’area nella quale viene prevista la zona cantieristica con i relativi scali di alaggio si trova immediatamente a ridosso del “borgo marinaro”, caratterizzato per il suo impianto ottocentesco; la localizzazione non risulta compatibile con il contesto ambientale, la attività cantieristica potrebbe trovare collocazione più idonea nelle adiacenze del molo di ponente ove, peraltro, attualmente è ubicata;



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- la viabilità d'accesso al porto e di raccordo tra le strutture portuali e la rete ferroviaria andrebbe verificata in modo più approfondito, potenziando le strutture esistenti, tenuto conto anche dei relativi carichi urbanistici, dei flussi di traffico attuali e di quelli prevedibili (in particolare dovranno essere analizzati di diversi flussi di traffico che interessano il mercato ittico con la banchina ed il molo di levante con il nuovo porto peschereccio, evitando di attraversare il fronte mare tra il Castello e la spiaggia di Diomede; il traffico diretto al molo di ponente-passeggeri e commerciale- dovrà connettersi alla rete extraurbana mediante adeguati attraversamenti);
- le suddette difformità, da considerarsi pregiudiziali all'ulteriore iter dell'istruttoria in corso, sono state ritenute non conformi alla normativa vigente in materia di VIA in quanto non era completamente rispettato il disposto dell'art. 5 della L. 84/94 laddove stabilisce che le previsioni del PRP non devono essere in contrasto con quelle del PRG comunale bensì scaturire da un'azione di concerto tra Comune ed A.P. formalizzato con atto di intesa fra i due Enti.
Quanto sopra, con nota prot. n. DSA/2004/16409 del 14 luglio 2004, è stato comunicato al Comune di Manfredonia ai fini della prosecuzione dell'istruttoria. Si chiedeva di provvedere a modificare ed integrare il progetto presentato in modo organico tenendo conto delle diverse tematiche coinvolte: urbanistiche, ambientali, territoriali di viabilità e di infrastrutture che sono state ampiamente analizzate e sviluppate nel parere del predetto Consiglio Superiore LL.PP.
- nel seguito il comune di Manfredonia richiedeva ed otteneva una proroga di 90 giorni, a partire dal 26.11.2004, al termine di presentazione fissato per la documentazione di chiarimento;
- il termine non veniva rispettato malgrado vari inviti diretti al comune di Manfredonia volti alla richiesta di comunicare i propri intendimenti in merito; (note nn. DSA/2005/10495 del 26 aprile 2005, DSA/2885 del 21/09/2005, DSA/2006/2356/ del 30/01/2006, DSA/2006/12757 del 8 maggio 2006);
- il Comune di Manfredonia, per ultimo, con nota prot. n. 13839 del 18 maggio 2006 rappresentava di non poter adempiere alla richiesta contenuta nella citata nota 16409/2004 in quanto la relativa documentazione, ancora in fase di predisposizione doveva essere successivamente inviata al Consiglio Superiore dei LL.PP. per l'esame e il parere di competenza;
- la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale con nota prot. DSA-2006-15047 del 1° giugno 2006, invitava il suddetto Comune a ritirare l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;
- con nota prot. DSA-2006-25098 del 02.10.2006, la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale comunicava al Comune di Manfredonia, e per conoscenza alle Amministrazioni concorrenti all'espletamento della procedura di VIA, che in mancanza di determinazioni sull'eventuale ritiro dell'istanza, la Commissione VIA avrebbe concluso l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti disponibile;
- in base agli atti disponibili non è stato possibile concludere l'istruttoria in esame in quanto permangono le difformità del progetto rispetto al disposto dell'art. 5 della L. 84/94 e di conseguenza alla normativa vigente in materia di VIA;

CONSIDERATA la nota n. 4792 della Regione Puglia del 12 aprile 2005, pervenuta il 28 aprile 2005 con cui si esprime un parere favorevole a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- *l'analisi della documentazione disponibile non ha consentito di individuare la consistenza dell'intervento nella sua globalità. Le considerazioni di seguito espresse devono pertanto ritenersi riferite unicamente alle opere individuate come "Primo lotto funzionale". Lo S.I.A. analizza con dettaglio l'inserimento dell'intervento nel quadro di riferimento programmatico, europeo, nazionale e regionale. Il quadro di riferimento progettuale consente una chiara comprensione della natura e consistenza dell'intervento proposto (limitatamente al primo lotto funzionale) e delle sue motivazioni. Anche il quadro di riferimento ambientale risulta esaustivo. Piuttosto scarna appare invece la valutazione degli impatti, che non viene formulata in via analitica bensì solo qualitativa. In particolare lo S.I.A. affronta in maniera forse eccessivamente semplificativa la problematica connessa al reperimento del materiale lapideo necessario alla realizzazione delle opere previste, limitandosi genericamente ad affermare che "la presenza di numerose cave in zona garantirà l'approvvigionamento";*
- *l'intervento proposto, ritenuto indispensabile per il rilancio della attività peschereccia, appare di una certa consistenza e non è certamente privo di impatti. Vi è tuttavia da evidenziare come la realizzazione delle nuove opere miri essenzialmente ad una razionalizzazione dell'impiego degli spazi ed ad una maggiore sicurezza di manovra nell'area portuale. L'incremento di posti barca risultante dalle nuove opere è alquanto limitato, passando gli ormeggi dagli attuali 550 ai previsti 720. La realizzazione dell'intervento consentirà inoltre di dotare l'area portuale, che attualmente ne è priva, delle infrastrutture fognarie e dei servizi indispensabili alla salvaguardia ambientale dello specchio idrico. La soluzione progettuale adottata consente un più razionale utilizzo degli spazi portuali senza penalizzare l'accessibilità alla struttura e, soprattutto, senza alterare in alcun modo la dinamica costiera. La modellazione matematica della agitazione portuale ha evidenziato come la configurazione di progetto, pur garantendo la necessaria circolazione idrica, presenti adeguate caratteristiche di agibilità, con la risacca interna che si mantiene entro limiti ammissibili;*
- *ciò premesso la Commissione VIA Regionale, in base alle considerazioni sopra espresse, ritiene di esprimere parere favorevole all'intervento previsto limitatamente alle opere inserite nel primo lotto funzionale;*

preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

ESPRIME

giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al "Progetto di Adeguamento tecnico-funzionale del Porto Peschereccio di Manfredonia -1° lotto da realizzarsi in Comune di Manfredonia (FG) presentato dal Comune di Manfredonia;

DISPONE

- che la procedura di approvazione del progetto ed i conseguenti atti da emanarsi da parte delle amministrazioni competenti restino subordinati alla presentazione della nuova domanda ed alla successiva pronuncia da parte del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- che la eventuale nuova domanda di pronuncia sia corredata da:
 - la documentazione integrata degli elaborati di progetto e dello studio di impatto già inoltrata;
 - la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.P.C.M. n. 377/88, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;
 - la dichiarazione giurata ai sensi dell'art. 2 comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1989 relativa alle allegazioni prodotte;
 - la sintesi non tecnica complessiva rielaborata tenendo conto delle modifiche ed integrazioni intervenute;
- che gli atti siano presentati nel numero di copie indicato nel primo comma del citato art. 2 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e siano altresì depositati per la consultazione del pubblico negli appositi uffici regionali della Regione Puglia;
- che il presente provvedimento sia comunicato al Comune di Manfredonia, al Ministero dei trasporti, e al Ministero delle infrastrutture, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione Puglia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art.5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li **09 FEB. 2007**

IL DIRETTORE GENERALE